

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il signor EL MOUKI MOURAD
nato in MAROCCO (EE) il 01/01/1983
codice fiscale LMKMRD83A01Z330W
con domicilio fiscale in VIA LUIGI MIRETTI N 14 INT 3, 12038 - SAVIGLIANO (CN)

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2020.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06I100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

* * * MOTIVAZIONI * * *

La posizione fiscale del Sig. EL MOUKI MOURAD C.F. LMKMRD83A01Z330W, in qualità di titolare della ditta individuale Imper di El Mouki Mourad - P. Iva 03668950045 con domicilio fiscale in Via Luigi Miretti n. 14 – Savigliano (Cn) esercitante l'attività di “*commercio al dettaglio e ambulante di tessuti e articoli tessili*” (47.82.01) è stata sottoposta al controllo del reddito di impresa dichiarato e del volume di affari nell'anno di imposta 2020.

Si precisa, inoltre, che l'attività risulta **cancellata** in CCIAA in data **17/07/2023**.

L'ufficio ha avviato la relativa indagine istruttoria mediante il questionario n. **Q00227/2025 ritualmente notificato a mezzo posta AG in data 24/03/2025** per avvenuto deposito entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione del CAD. Con lo stesso è stata richiesto al contribuente l'esibizione dei documenti e delle scritture obbligatorie relativamente al **periodo d'imposta 2020**.

La Parte non ha dato seguito al questionario ritualmente notificato.

La lettera d) bis del secondo comma dell'articolo 39, D.P.R. 600/1973 dispone che l'Ufficio può procedere all'accertamento del reddito d'impresa in via induttiva, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza “*quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4) del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4) del D.P.R. 633/72*”.

Il legislatore, con la norma citata, avallato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento consolidato sul punto – *ex plurimis* – sentenza 28049/2009) pone l'omessa risposta al questionario tra i presupposti legittimanti l'accertamento induttivo.

Si segnala inoltre, in relazione alla documentazione richiesta in fase istruttoria e non esibita dal Contribuente, quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con Ordinanza 4662/2024, in relazione al divieto di utilizzo in sede giudiziaria dei documenti richiesti e non esibiti in sede amministrativa.

La ditta individuale EL MOUKI MOURAD per l'anno di imposta 2020 ha presentato:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06I100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

- la dichiarazione dei redditi Mod. UnicoPF2021 presentata con protocollo 41371643068 – 0000001 in data 30/08/2021;

La dichiarazione dei redditi Mod. IVA2021 per l'anno 2020 risulta omessa.

Ciò posto, l'istruttoria è stata dunque effettuata in base ai dati in possesso dell'Ufficio emergenti dall'Anagrafe Tributaria e dei dati presenti nell'applicativo Fatture e Corrispettivi.

Nell'anno oggetto di controllo, la ditta individuale risulta essere in contabilità semplificata e risulta aver presentato il Modello Unico PF/2021 per il periodo 2020 in data 30/08/2021.

Nell'anno 2020, ai fini II.DD., il contribuente ha dichiarato quanto segue:

TOTALE COMPONENTI POSITIVI (RG12)	€ 76.530,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (RG24)	€ 75.850,00
REDDITO D'IMPRESA DICHIARATO(RG34)	€ 680,00

L'ufficio rileva uno scostamento € 73.156,76 pari alla differenza tra i componenti negativi dedotti (€ 75.850,00) e quelli deducibili fiscalmente risultanti dai dati a disposizione attraverso l'applicativo Fatture e Corrispettivi a disposizione pari a € 2.693,24.

In assenza di documentazione contabile esibita dal contribuente, il quale non ha risposto al questionario regolarmente notificato in data 24/03/2025, non è possibile verificare il rispetto dei requisiti di deducibilità dei costi previsti dall'art. 109 del TUIR, con riferimento ai profili della certezza, dell'inerenza e della competenza; conseguentemente, i medesimi costi sono da ritenersi indeducibili e, in difetto di idonea documentazione giustificativa delle operazioni, deve altresì essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA afferente alle relative fatture, ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Dai dati e dagli elementi desunti dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è stato rilevato che Lei svolge un'attività **inclusa nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto**.

Per il motivo su indicato, Lei era tenuto, per l'anno di imposta 2020, al rispetto di tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e al relativo versamento.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06I100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

Stante l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2020, l'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione induttiva del volume d'affari ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi degli elementi desumibili dal modello Redditi Persone Fisiche 2021 ed in particolare dei ricavi e degli altri componenti positivi di reddito ivi dichiarati, nonché degli ulteriori dati e risultanze contabili disponibili, ritenuti idonei a rappresentare, in via presuntiva e concordante, l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili rilevanti ai fini IVA.

Conclusioni

Alla luce di quanto emerso, l'Ufficio

ACCERTA

- *Ai fini IVA* ai sensi degli artt. 54 comma 5, 55 e 56 del DPR 633/1972 un volume d'affari ai fini IVA pari a € 76.530,00.

Tenendo conto dell'attività di "*commercio al dettaglio e ambulante di tessuti e articoli tessili*" esercitata, della dichiarazione IVA che risulta **omessa** e nell'impossibilità per l'Ufficio di determinare in modo certo l'aliquota IVA applicabile per le vendite su esposte, l'Ufficio procede considerando per le vendite l'aliquota IVA del 22%.

VOLUME D'AFFARI DICHIARATO	€ 0,00
VOLUME D'AFFARI ACCERTATO	€ 76.530,00
RICAVI NON DICHIARATI AI FINI IVA	€ 76.530,00
IVA 22%	€ 16.836,60

IMPONIBILE	ALIQUTA	IVA
€ 76.530,00	22%	€ 16.836,60

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (aliquota 22%) € 16.836,60

Ai sensi dell'art. 55 D.P.R. n. 633/1972, "se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale [...] sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 28".

Nessun versamento IVA risulta effettuato per l'anno di imposta 2020.

Ai fini della detrazione dell'I.V.A. l'Ufficio non riconosce in detrazione l'imposta IVA sugli acquisti in quanto requisito indispensabile per la detraibilità è che l'IVA sia addebitata in fattura a

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06I100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

titolo di rivalsa, a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ha ricevuto il servizio e che il contribuente, ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972, abbia numerato in ordine progressivo le fatture e le abbia annotate in apposito registro ed abbia effettuato le liquidazioni.

Nel caso di specie il contribuente non ha presentato i registri IVA dai quali si evinca la corretta registrazione delle fatture emesse, né ha proceduto alle liquidazioni periodiche. Altresì, da informazioni acquisite tramite il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcun versamento effettuato. Non si procede pertanto ad alcuna detrazione dell'imposta sugli acquisti.

L'Ufficio procede all'emissione dell'avviso, senza obbligo di procedere alla preventiva notifica della comunicazione dello schema d'atto ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 212/2000, trattandosi di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 dell'art. 54, comma 5, del D.P.R. 633/1972, fondato sulla base dell'incrocio dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria e dell'applicato @-Fatture.

Infatti, il comma 2 dell'articolo 6-bis dispone che *«Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.»*

A tal proposito il Ministro dell'economia e delle finanze, con Decreto del 24 aprile 2024, ha chiarito che tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati sono compresi gli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Da ciò il Mef ne fa discendere che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, tra gli altri, gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai fini delle II.DD. si è proceduto alla redazione dell'avviso di accertamento n. T7SQ1I200516/2026 per la corretta determinazione delle sanzioni, considerata l'infedele dichiarazione presentata ai fini II.DD. e l'omissione dichiarativa ai fini IVA, violazioni di indole diversa.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S061100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

	DICHIARATO	ACCERTATO
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE23		
Impon. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	0	76.530
Impos. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	0	16.837
SEZ. 3		
VE24 Totale imponibile	0	76.530
Totale imposta	0	16.837
VE26 Totale (VE24 ± VE25)	0	16.837
SEZ. 5		
VE50 Volume d'affari	0	76.530
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma righe VE26 e VJ19)	0	16.837
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	0	16.837
SEZ. 3		
VL32 IVA a debito	0	16.837
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0	16.837
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		16.837,00

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W**PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IVA.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 IVA-MANCATA O TARDIVA EMISSIONE DI FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI IMPONIBILI EFFETTUATE E CONSEQUENTE REGISTRAZIONE. a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 90% AL 180% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 500,00	15.153,30	30.306,60
2 IVA-OMESSA O TARDIVA (OLTRE 90 GIORNI) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (CON IMPOSTA DOVUTA) E CASI ASSIMILATI. a) ART. 5, COMMA I, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 250,00	20.204,40	40.408,80
3 IVA-MANCATA O IRREGOLARE TENUTA, CONSERVAZIONE, RIFIUTO DI ESIBIRE, DEI REGISTRI DI CUI AGLI ARTT. 23 E/O 24 E/O 25 E/O 39. a) ART. 9, COMMA I E III, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.000,00 A EURO 8.000,00 O RIDUCIBILE FINO A 500,00	1.000,00	8.000,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 IVA	15.153,30
2 IVA	20.204,40
3 IVA	1.000,00
Cumulo materiale	36.357,70

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di un solo tributo e che sono state commesse violazioni della stessa indole in un solo periodo d'imposta, la sanzione base e' costituita da quella prevista dalla violazione piu' grave aumentata da un quarto al doppio, previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.472 del 1997.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 2/IVA, con una sanzione applicabile di euro 20.204,40.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	20.204,40
- sanzione base	Euro	20.204,40
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	5.051,10
- Cumulo giuridico	Euro	25.255,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 25.255,50) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 36.357,70).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 25.255,50.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W**AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE****1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)**

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) puo' definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un terzo e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 31/08/2026 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
IVA	9463	16.837,00
Interessi (fino al 31/08/2026)		3.219,33
TOTALE		20.056,33
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	8.418,50
Spese di notifica (#)	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 31/08/2026, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

- il Codice Ufficio : T7S
- il Codice Atto : 20437421009

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	8.418,50

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T7S
- il Codice Atto : 20437421009

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	16.837,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026 *	3.679,23
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	20.524,98

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/08/2026 fino alla data di versamento inclusa.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

**3) Ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)**

Quando e come presentare ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di: CUNEO, e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13
12100 CUNEO (CN)

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:

dp.cuneo@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente puo' stare in giudizio senza assistenza tecnica.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati",

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

"Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 31/08/2026 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 31/08/2026 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
IVA	9944	2020	5.612,33
Interessi fino al 31/08/2026(*)	9945		1.226,41
Spese di notifica (#)	9400	2020	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,61504 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T7S
- il Codice Atto : 20437421009

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	5.612,33
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026 *	1.226,41
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	6.847,49

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/08/2026 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

4) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	16.837,00
SANZIONE PER INTERO	25.255,50
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026 *	3.679,23
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	45.780,48

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/08/2026 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto

(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 dPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio.

Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 39 dPR n. 602/1973);
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione

(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame

(Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica indicate non sono dovute.

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione

(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	5.612,33
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026	1.226,41
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	6.847,49

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/08/2026 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni

(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	16.837,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026	3.679,23
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	20.524,98

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/08/2026 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

1973).

- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

**9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)**

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	16.837,00
SANZIONE PER INTERO	25.255,50
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/08/2026	3.679,23
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	45.780,48

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/08/2026 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

10) Servizio di consegna documenti/istanze

I documenti, da presentare nelle eventuali successive fasi del procedimento, comprese le istanze, possono essere prodotti anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema genererà e renderà disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione. Si raccomanda di compilare ed aggiornare i propri contatti, le deleghe, gli incarichi e le altre personalizzazioni nella scheda Profilo Utente per permettere all'ufficio di contattarla.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7S06H100837/2026 PER L'ANNO 2020 codice fiscale LMKMRD83A01Z330W

Responsabile del procedimento:

AJERA MONICA

Per la trattazione della sua pratica potrà rivolgersi al funzionario BANDIERA SARA

Via San Giovanni Bosco n. 13/B - Cuneo
Stanza 231B piano 2°, telefono 0171/076152
E-mail: sara.bandiera@agenziaentrate.it

Posta certificata: dp.cuneo@pce.agenziaentrate.it

Il presente atto si compone di 17 Pagine

e di n.1 allegato composti da n.1 pagina

**IL CAPO AREA
GIOVANNI BOAGLIO (*)
*Firmato digitalmente***

**(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
ALFONSO TORTENA**

**L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio
emittente.**

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. T7S06I100837/2026 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio: T7S
Codice atto : 20437421009

Signor
EL MOUKI MOURAD
Codice fiscale: LMKMRD83A01Z330W

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
IVA	9463	2020	16.837,00
Interessi (fino al 31/08/2026)			3.219,33
Totale da versare			20.056,33
Ulteriori interessi (*)			
Sanzione pecuniaria totale	9452	2020	8.418,50
ridotta ad un terzo (1)			
Spese di notifica (#)	9400	2020	8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 1,61451 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati nelle relative avvertenze dell'avviso di accertamento.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

L'attestato di pagamento deve pervenire a: DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - UFFICIO CONTROLLI - Area Imprese Minori - Team 1 entro 10 giorni dal versamento.